

COMUNE DI CARRE'



PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 4/11/2015

Il piano comunale del commercio su aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2001, n° 10 e dei relativi criteri attuativi, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Il piano si compone delle seguenti parti:

Parte I - ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggio in concessione

Parte II - regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in ambito comunale.

Parte I
Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggio in concessione

Art. 1 – Mercati esistenti

1. Il mercato esistente si svolge con posteggi in concessione nelle seguenti aree: via Roma, piazza degli Alpini. Esso si svolge nella giornata del martedì.

Art. 2 – Individuazione di nuovi mercati e di nuove aree da destinare a posteggi.

1. Non è prevista l'istituzione di alcun nuovo mercato.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Piano, il mercato del martedì si svolgerà in piazza IV novembre e nell'annesso parcheggio e non più in via Roma e piazza degli Alpini.

3. Il presente Piano entra in vigore secondo la tempistica stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

4. Non è prevista l'individuazione di nuove aree da destinare a posteggi.

Parte II

Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 come modificata dalla L.R. n. 19 del 3.10.2003, nonché dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 2 - Tipologia dell'area destinata al mercato settimanale di Carrè, localizzazione e svolgimento.

1. Con Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 22/02/1995, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 20/12/1995, è stato istituito il mercato settimanale del martedì operante in via Roma e in Piazza degli Alpini.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il suddetto mercato viene trasferito sull'area pubblica di piazza IV novembre e del parcheggio ad essa collegato, come evidenziato nella planimetria di cui al successivo articolo.

2. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione. All'interno dello stesso è stato, inoltre, riservato, ai sensi dell'art. 4 del D. lgs n. 228 del 2001, un posteggio per l'attività di vendita su suolo pubblico da parte di imprenditore agricolo che vende in misura prevalente i prodotti provenienti dalla propria azienda.

3. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

4. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

a) superficie complessiva del mercato: mq. 1482

b) superficie complessiva dei posteggi : mq. 680

c) totale posteggi: 17 di cui:

➤ settore alimentare n. 5

➤ settore non alimentare n. 11

➤ imprenditori agricoli n. 1

d) tipologia della struttura: posteggi su area scoperta.

Art. 3 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria del mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali che comportano una modifica della Pianta del mercato, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento, comunicandolo, se necessario alla Regione.

3. Copia della planimetria e delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia locale e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'U.S.S.L. competente per il territorio.

Art. 4 - Funzionamento del mercato

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare provvedimenti in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dall'ordinamento interno del Comune, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e/o diversa da quella assegnata.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato; in assenza delle suddette cause, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 5 - Prescrizioni circa gli orari di svolgimento del mercato settimanale

1. I concessionari di posteggio entro le ore 8,00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

2. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12,00 se non per le cause di forza maggiore evidenziate nel precedente articolo (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

3. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

4. Entro le ore 15,00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Art. 6 - Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo, il mercato deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata.

2. Qualora il mercato venga a coincidere con il giorno di Natale, esso potrà essere anticipato o posticipato, ma non effettuato in deroga.

Art. 7 - Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere o disporre i rifiuti secondo le modalità vigenti e/o impartite dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all' esercizio dell' attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento. Le eventuali tende utilizzate quali coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
4. E' permesso sovrapporre lateralmente tra banco e banco le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

Art. 8 - Decadenza, revoca e sospensione della concessione del posteggio.

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia e/o gravidanza. Le giustificazioni relative ai casi sopraccitati devono pervenire al Comune entro i 30 giorni successivi al verificarsi dell'assenza. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata dal legale rappresentante. L'assenza da mercati straordinari, mercati anticipati, posticipati, cadenti in giornata festiva e confermati, non viene conteggiata.
2. È disposta la revoca dell'atto di concessione con provvedimento comunale, anche qualora l'operatore non sia più in possesso dei requisiti di legge.
3. Potrà essere disposta la sospensione della concessione del posteggio nel caso disciplinato dal successivo articolo 13.

Art. 9 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi che risultano assenti alle ore 8.00 non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati a tutti gli effetti assenti.
2. I posteggi liberi alle ore 8,00 sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire, all'atto della "spunta", l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l' attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine della "Graduatoria precari", che viene formata sulla base delle seguenti priorità, espresse in ordine discendente:
 - a) l'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle

volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

b) l'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.

c) solo nel caso in cui non sia possibile sostituire gli operatori assenti con altri dello stesso settore, si procede all'assegnazione del posteggio ad operatori dell'altro settore sulla base dei criteri di cui alle precedenti lettere a) e b). Allo stesso modo, i posteggi riservati ad imprenditori agricoli che dovessero risultare liberi alle ore 8.00, possono essere assegnati esclusivamente ad un diverso imprenditore agricolo a titolo precario, sulla base dei criteri di cui alle precedenti lettere a) e b).

5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:

a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio denominata "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato; in caso di subingresso viene presa in considerazione anche l'anzianità maturata dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;

b) la graduatoria degli operatori precari, denominata "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi;

2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

3. La Graduatoria assegnatari è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

4. Presso l'Ufficio commercio è tenuto anche il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

Art. 11 - Criteri di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

1. Il posteggio destinato ai produttori agricoli, indicato nella planimetria del mercato, può essere a carattere annuale o a carattere stagionale. Esso è assegnato con le seguenti modalità.

Posteggio a carattere annuale

Nel caso si renda disponibile un posteggio a carattere annuale, il comune provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'effettiva e piena disponibilità del posteggio, a darne avviso all'albo on line. Tale avviso deve contenere il numero e le dimensioni del posteggio, l'indicazione che esso è riservato ai produttori agricoli e il periodo entro il quale gli aventi titolo possono presentare al comune la relativa domanda di assegnazione.

La domanda di assegnazione del posteggio disponibile deve contenere i seguenti dati:

- generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli.
- nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale.
- il numero di iscrizione al registro imprese;
- il possesso della qualifica di produttore agricolo;
- l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- la dichiarazione di eventuali presenze effettuate nello stesso mercato;

La relativa concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione dei seguenti criteri:

- maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come produttore agricolo stagionale, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese come produttore agricolo;
- ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro postale di spedizione.

La concessione viene rilasciata per il periodo di un anno, al termine del quale viene tacitamente rinnovata, se il titolare mantiene la qualifica di produttore agricolo.

Posteggio a carattere stagionale

Nel caso sia disponibile un posteggio a carattere stagionale, esso potrà essere assegnato per uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 180.

Nella richiesta di posteggio a carattere stagionale dovranno essere indicate le generalità dell'operatore, il numero e la data di iscrizione al registro imprese, il possesso della qualifica di produttore agricolo, le merci di propria produzione ed il periodo per il quale viene richiesta l'assegnazione.

Le richieste saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione desumibile dalla data di protocollazione; in caso di inoltro contestuale di due o più domande, si terrà conto del maggior numero di presenze già effettuate dal produttore nel medesimo mercato.

Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.

Non è permesso il frazionamento del posteggio.

I produttori agricoli non possono essere titolari di più di una concessione annuale o stagionale nell'ambito dello stesso mercato.

I produttori agricoli titolari di una concessione a carattere annuale, possono cedere il relativo ramo d'azienda esclusivamente ad altri produttori agricoli.

Art. 12 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e nei regolamenti comunali.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

3. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.

4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.

5. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.
7. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
8. E' vietato porre in vendita prodotti non compresi nel settore per il quale è stato concesso il posteggio.
9. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo. Gli operatori che sostano con i furgoni hanno l'obbligo di posizionare sotto gli automezzi idonei teli ignifughi/impermeabili, al fine di preservare il sottofondo stradale. Gli operatori concessionari dei posteggi nell'area pavimentata in pietra hanno l'obbligo, comunque, di preservare la pavimentazione con opportuni materiali di protezione.
10. L'operatore deve dotarsi di un estintore di incendio portatile di idonea capacità estinguente (6 kg. – 21A 89B-C) debitamente omologato e manutentato a norma di legge.
11. L'operatore che utilizza GPL deve dotarsi di due estintori di incendio portatili aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.
12. La violazione dei commi 10 e 11 comporterà, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo 14, l'immediato allontanamento dall'area mercatale, anche se necessario, in modo coatto a cura delle Forze di Polizia.

Art. 13 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie

1. Nell'applicazione del presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
2. Il Comune assicura, nelle aree destinate ai posteggi, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché lo spezzamento e la raccolta dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione del posteggio deve essere revocata.

Art. 14 - Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dai commi 8, 9, 10 e 11 del precedente articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 114/1998.

2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo e salvo diversa disposizione di legge, all'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del D.L.vo 267/2000, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 15 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7,00 alle ore 15,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio, a seguito di sostituzione del mezzo, a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Art. 16 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, della planimetria che ne costituisce l'allegato.

Art. 17 - Trasferimento dei posteggi

1. Il Comune può disporre lo spostamento dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari.

2. In caso di trasferimento di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello originariamente concesso.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza nel mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al

R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

4. Il trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).

Art. 18 - Trasferimento temporaneo del mercato

1. Il mercato può essere temporaneamente trasferito in tutto o in parte (singoli posteggi) per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità, per manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'ufficio comunale competente provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

Art. 19 - Soppressione di posteggi

1. Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.

2. Il Comune, inoltre, ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, i posteggi sono soppressi e le relative aree sono utilizzate per far fronte alle suddette esigenze di razionalizzazione.

Art. 20 - Potenziamento dei mercati esistenti

1. Gli ampliamenti dei mercati, attraverso l'aumento del numero dei posteggi devono essere giustificati da un effettivo aumento di domanda e devono tener conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dell'utenza.

2. Tuttavia, il Comune può valutare attentamente l'opportunità di potenziare il mercato esistente, al fine di aumentarne il grado di attrattività e funzionalità, creando nuovi posteggi anche nei seguenti casi:

- a) quando il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e del tutto insufficiente ad esercitare un potere di attrazione nei confronti dei consumatori;
- c) quando la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare o non alimentare non sia effettuata nell'ambito dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa e nel mercato stesso.

Art. 21 - Modifica del giorno di svolgimento del mercato

1. In presenza di esigenze oggettive, il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato.

Art. 22 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

2. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Parte I | 3 |
| Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggio in concessione | 3 |
| Art. 1 – Mercati esistenti..... | 3 |
| Art. 2 – Individuazione di nuovi mercati e di nuove aree da destinare a posteggi. | 3 |
| Parte II | 4 |
| Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche | 4 |
| Art. 1 - Oggetto..... | 4 |
| Art. 2 - Tipologia dell'area destinata al mercato settimanale di Carrè, localizzazione e svolgimento..... | 4 |
| Art. 3 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta del mercato..... | 4 |
| Art. 4 - Funzionamento del mercato..... | 5 |
| Art. 5 - Prescrizioni circa gli orari di svolgimento del mercato settimanale..... | 5 |
| Art. 6 - Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita..... | 5 |
| Art. 7 - Definizione di corrette modalità di vendita..... | 6 |
| Art. 8 - Decadenza, revoca e sospensione della concessione del posteggio. | 6 |
| Art. 9 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari..... | 6 |
| Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie..... | 7 |
| Art. 11 - Criteri di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli..... | 7 |
| Art. 12 - Obblighi e divieti per gli operatori..... | 8 |
| Art. 13 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie..... | 9 |
| Art. 14 - Sanzioni..... | 9 |
| Art. 15 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare..... | 10 |
| Art. 16 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi..... | 10 |
| Art. 17 - Trasferimento dei posteggi..... | 10 |
| Art. 18 - Trasferimento temporaneo del mercato..... | 11 |
| Art. 19 - Soppressione di posteggi..... | 11 |
| Art. 20 - Potenziamento dei mercati esistenti..... | 11 |
| Art. 21 - Modifica del giorno di svolgimento del mercato..... | 12 |
| Art. 22 - Autorizzazioni temporanee..... | 12 |